

tiva per tre mesi, a termini dell'art. 27 - 1° comma - del Regolamento per il personale e cioè senza retribuzione e non computando il tempo trascorso in tale posizione agli effetti dell'anzianità di servizio.-

Tale provvedimento il Direttore Generale porta ora in ratifica al Comitato e al Consiglio.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta proposta di ratifica.-

o o o

g) SECONDA MENSILITA' DI STIPENDIO A FINE DICEMBRE 1942 -

In applicazione degli art. 11 e 71 del Regolamento per il personale, alla fine di dicembre deve essere corrisposta al personale una seconda mensilità di stipendio.-

Il Direttore Generale propone le seguenti norme:

1°) corresponsione della doppia mensilità agli impiegati richiamati alle armi;

2°) esclusione dal beneficio di coloro che non ne siano stati ritenuti meritevoli;

3°) riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che siano stati assunti dopo il 15 gennaio 1942 e per coloro che siano rimasti assenti per oltre un mese per qualsiasi causa (escluso il caso di malattia);

4°) applicazione cumulativa delle riduzioni.-

Propone inoltre:

a) di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio polizze combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;

b) di estendere il beneficio agli impiegati in prova, aiutanti applicati, avventizi straordinari e fattorini, così della Direzione generale come del Servizio Polizze combattenti, adottando per l'assegnazione i criteri indicati per il personale effettivo.-